

DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SPESE LEGALI SOSTENUTE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI PROCESSI DA PARTE DELLE VITTIME DEL REATO DI USURA O DI ESTORSIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 644 E 629 DEL CODICE PENALE

Paragrafo 1 **Principi Generali**

La Regione Lazio, ai sensi della legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” e successive modifiche ed integrazioni, riconosce il dovere civico della denuncia e sostiene i percorsi di costituzione di parte civile nei processi celebrati nel territorio italiano a favore di cittadini vittime del reato di usura (art. 644 c.p.) e/o di estorsione (art. 629 c.p.) residenti o operanti nel territorio della Regione Lazio.

La presente disciplina stabilisce i limiti e modalità per la concessione di contributi per la costituzione di parte civile di cui al paragrafo 1.

Paragrafo 2 **Beneficiari**

Le Associazioni e Fondazioni, iscritte nell’ “Elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura” istituito ai sensi dell’art. 13 della citata legge regionale 14/2015, regolarmente costituite ed operanti nel territorio della Regione Lazio, previa pubblicazione di avviso pubblico, nei limiti dello stanziamento di bilancio e della deliberazione della Giunta regionale di riparto di cui all’art. 2, comma 3, della legge regionale 14/2015, possono avanzare presso la struttura regionale competente per materia istanza per l’ottenimento di un contributo per la copertura di spese legali affrontate in giudizio per la costituzione di parte civile contro estorsori ed usurai nei diversi gradi di giudizio. Le modalità e i limiti di concessione del contributo sono regolati dai successivi paragrafi.

Paragrafo 3 **Modalità di richiesta del contributo**

La domanda potrà essere presentata dai soggetti di cui al paragrafo 2 e dovrà contenere:

- a. l’indicazione dell’evento estorsivo o d’usura del soggetto passivo;
- b. la dichiarazione che il processo riguardi un proprio assistito, ai sensi della legge regionale 14/2015 e l’attestazione che lo stesso abbia la residenza o operi nel territorio della Regione Lazio;
- c. originale o copia conforme del dispositivo della sentenza di condanna;
- d. idonea documentazione comprovante l’ammissione di parte civile nel giudizio di 1° grado.

Paragrafo 4 **Oggetto del Contributo**

Oggetto del contributo è il riconoscimento di un importo forfettario di € 500,00 per ogni grado di giudizio per le spese legali sostenute dai soggetti di cui al paragrafo 2, per le spese relative ai diritti e

gli onorari spettanti al legale, debitamente documentati, per l'attività relativa al giudizio della costituzione di parte civile;

Tale importo è concesso nel rispetto dell'ordine cronologico, fino ad esaurimento dello stanziamento di bilancio. Al momento della sentenza di ciascun grado verrà corrisposto il contributo e comunque l'importo non potrà superare € 1.500,00 complessivamente nei tre gradi di giudizio.

Il contributo è destinato altresì a coprire in tutto o in parte le spese di giudizio, che, sebbene liquidate a favore dei soggetti di cui al paragrafo 1 con sentenza definitiva, non vengano rimosse per cause a tali soggetti non imputabili.

Paragrafo 5

Divieto di cumulo

Il contributo in ogni caso non è cumulabile con altri contributi concessi dallo Stato o dalla Regione Lazio per le stesse finalità. In sede di liquidazione e pagamento del contributo il richiedente dovrà produrre idonea documentazione comprovante di non aver presentato domanda o ricevuto contributi per le stesse finalità, dallo Stato o dalla Regione.